

CONTRATTO DI SUBAPPALTO 03/2021 tra le ditte:

GUGLIOTTA SRL con sede in Vigliano Biellese (BI), via delle Industrie n. 36, C.F. e P.I. 02237400029 a persona del sig. **Gugliotta Federico**, in qualità di Legale Rappresentante, che ha appaltato l'esecuzione dei lavori di **“LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI ANNO 2020. CIG: 8432236546 - CUP: B27H20001100004”** per conto del **COMUNE DI MALNATE** (di seguito **“APPALTATORE”**);

e

CIVELLI COSTRUZIONI S.r.l. con sede legale in viale Ticino n. 96 P.I. e C.F. 02067440129 Tel. 0332/743635 Fax. 0332/730344 e-Mail: info@civelli.it PEC: civelli@pec.it, a persona del Geom. Carlo Nappi in qualità di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante nato ad Arona (No) il 22/10/1964 e residente ad Arona (No) in via Martiri della Libertà n. 82 (di seguito **“SUBAPPALTATORE”**)

ed entrambi per brevità in appresso denominate **“PARTI”**.

PREMESSO

- che si rende necessario al fine di una ottimale esecuzione del contratto aggiudicato, subappaltarne una quota ad idonea impresa;
 - che l'Impresa **CIVELLI COSTRUZIONI S.r.l.** si è dichiarata disposta ad assumere in subappalto l'esecuzione di **“scarifiche e fresature, posa manufatti e stesa di conglomerato bituminoso”** che dovranno essere eseguiti conformemente al progetto esecutivo redatto dall'Ente Appaltante;
- che l'Impresa medesima:
 - non si trova in una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/16;
 - è in possesso dei requisiti di ordine speciale prescritti dal bando di gara per l'assunzione in subappalto dei predetti lavori/servizi/forniture;
 - è iscritta presso la C.C.I.A.A. di **VARESE** al n **02067440129** del Registro Imprese;
 - dispone di capitali, di idonea organizzazione di personale, macchinari ed attrezzature e di quant'altro necessario all'esecuzione del subappalto affidato con il presente contratto per garantirne l'esecuzione a regola d'arte con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari;
 - è intestataria delle seguenti posizioni assicurative:

INAIL di **VARESE** matricola n. 4408474 - P.A.T. n. 25336835/37 - 25338035/71 - 25344260/44 - 25332946/24 - 95067730/74

INPS di **VARESE** Codice Ditta n. 8703766117

CASSA EDILE di **VARESE** codice impresa n. **653** – **CASSA EDILE di MILANO codice impresa n. 39363**

C.C.N.L. applicato: (barrare la casella interessata)

Edilizia Industria del 01/07/2018 e CCNL per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi del 30/12/2014 rinnovato in data 30/07/2019

○ Altri Settori (specificare settore di appartenenza)

- è in regola con gli adempimenti assicurativi in ordine agli obblighi assistenziali, previdenziali ed antinfortunistici per il personale dipendente;
 - ha preso visione del progetto esecutivo, del Capitolato Speciale e relativi allegati regolanti i rapporti tra Appaltatore ed Ente Appaltante che, anche se non materialmente allegati al presente Contratto di subappalto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale ed ai quali occorre fare riferimento in ogni ipotesi di controversia. Resta peraltro inteso che in caso di contrasto tra le norme dei predetti documenti e quelle del presente Contratto valgono quelle sancite da quest'ultimo;
 - si è recata sul posto dove dovranno essere eseguiti i lavori prima della sottoscrizione del presente Contratto ed ha preso cognizione diretta delle condizioni generali e particolari esistenti nelle quali le prestazioni dovranno essere effettuate, e, in particolare, dell'ubicazione delle vie d'accesso, delle condizioni ambientali, delle difficoltà, degli impedimenti, degli oneri e rischi tutti inerenti i lavori di cui trattasi, nonché di tutte le circostanze che possano direttamente o indirettamente avere influenza sullo svolgimento dei lavori e sui relativi costi di cui l'impresa dichiara di aver tenuto debito conto nella determinazione della sua offerta;
 - è perfettamente a conoscenza degli eventuali vincoli cui potrebbe essere sottoposta la zona nella quale i lavori devono essere eseguiti nonché degli obblighi particolari che la legge o i regolamenti sia dello Stato che degli Enti locali impongano a tal fine e pertanto di ottemperare di uniformarsi ad essi;
 - è a conoscenza della tipologia e delle caratteristiche dei lavori da eseguire e di aver esaminato nei dettagli gli elaborati di progetto che costituiscono parte integrante del presente atto anche se non materialmente allegati e di tutte le condizioni in essi richiamate, e di aver valutato quindi esattamente difficoltà operative, oneri e rischi;
 - ha formulato la propria offerta tenendo conto sia di quanto sopra, sia di tutti gli altri fattori che possono influire nell'esecuzione del subappalto e quindi, dichiara di ritenere congruo e remunerativo il prezzo pattuito.
- che le condizioni economiche del presente contratto di subappalto rientrano nei limiti del **20%** di ribasso di cui all'art. 105 c. 14 D.Lgs. 50/16.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO IN APPRESSO

ART. 1 - CONFERMA DELLE PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

ART. 2 - OGGETTO

I lavori oggetto del presente Contratto di subappalto riguardano l'esecuzione di “**scarifiche e fresature, posa manufatti e stesa di conglomerato bituminoso**” nell'ambito dei lavori di “**LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI ANNO 2020. CIG: 8432236546 - CUP: B27H20001100004**” presso il territorio comunale di **MALNATE**, nell'ambito dei lavori commissionati dal **COMUNE DI MALNATE**.

Tutte le fasi lavorative dovranno essere eseguite da personale specializzato ed esperto con la sovrintendenza di un tecnico responsabile il cui nominativo dovrà essere comunicato per iscritto dal subappaltatore all'appaltatore e che, oltre alla responsabilità del coordinamento e della buona esecuzione dei lavori dovrà attenersi alle disposizioni ed ordini di servizio della direzione di cantiere dell'appaltatore.

Le attrezzature che verranno impiegate nell'esecuzione dei lavori dovranno rispondere alle prescrizioni e alle specifiche tecniche contrattuali nonché ai requisiti di accettazione di cui alle norme vigenti in materia al momento di esecuzione dei lavori.

Il lavoro dovrà essere eseguito secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel rispetto delle specifiche tecniche fornite dalla D.L. in conformità ai disegni di progetto e/o secondo le istruzioni della direzione di cantiere dell'appaltatore.

Si intende altresì compreso nel presente contratto ogni altro onere accessorio per lo svolgimento della commessa nonché tutte le opere, somministrazioni ed attività, per dare completo, finito e collaudabile, sulla base delle vigenti normative italiane, ciò che costituisce l'oggetto del presente Contratto, anche se non espressamente menzionate.

ART. 3 - OSSERVANZA NORME REGOLANTI L'APPALTO PRINCIPALE

In esecuzione di quanto dichiarato in premessa il subappaltatore accetta incondizionatamente tutti i documenti tecnici e/o amministrativi che regolano l'esecuzione dei lavori di cui in premessa nel rapporto tra l'appaltatore e l'ente appaltante.

ART. 4 - IMPORTO DEL CONTRATTO ED ELENCO PREZZI

L'importo complessivo presunto dei lavori oggetto del presente contratto è determinato tra le parti in per complessivi presunti **€ 50.000,00 (Euro Cinquantamila/00), di cui € 2.500,00 (Euro duemilacinquecento/00)** per oneri di sicurezza.

Resta convenuto che eventuali integrazioni o stralci da cui derivano variazioni in aumento o in diminuzione delle opere oggetto del presente contratto non comporteranno nessuna modificazione dei prezzi unitari convenuti. I prezzi contrattualmente definiti sono proposti ed accettati dal subappaltatore nella completa ed approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro da svolgere; in ragione di ciò il subappaltatore dichiara di rinunciare a qualsivoglia pretesa di carattere economico che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza delle quantità, delle modalità e delle caratteristiche delle lavorazioni da eseguire in subappalto.

ART. 5 - I PAGAMENTI

E' previsto il **pagamento diretto al subappaltatore da parte della Stazione Appaltante** contestualmente ad ogni Stato Avanzamento Lavori emesso dalla Stazione Appaltante nei confronti dell'Appaltatore, sulla base delle lavorazioni eseguite, previa presentazione da parte del subappaltatore, di fattura in formato elettronico e del DURC in corso di validità.

ART. 6 - REVISIONE PREZZI

Resta espressamente convenuto che i prezzi oggetto del presente contratto di subappalto resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori e non verranno quindi assoggettati a revisione prezzi alcuna, con espressa rinuncia da parte del subappaltatore al disposto dell'art. 1664 del C.C., in quanto i prezzi concordati già compensano eventuali aumenti dei costi, dei materiali e della manodopera.

ART. 7 - PERSONE AUTORIZZATE DALL'IMPRESA

Il subappaltatore nomina, a tutti gli effetti, come proprio rappresentante e responsabile dei lavori da eseguire il **Geom. Franco Urbini** che deve essere reperibile per tutta la durata del contratto di subappalto.

ART. 8 - SORVEGLIANZA DEI LAVORI

Il subappaltatore deve attenersi alle disposizioni della direzione lavori dell'ente appaltante e riconosce il potere di verifica dell'esecuzione dei lavori da parte dell'appaltatore sia in corso d'opera ai sensi dell'art. 1662 del C.C. sia all'ultimazione dei lavori.

ART. 9 - CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori assunti dal subappaltatore avverrà previa autorizzazione rilasciata dalla Stazione Appaltante.

ART. 10 - TEMPI DI ESECUZIONE

Il subappaltatore si impegna a rispettare, nell'esecuzione del subappaltato, il programma generale del contratto, che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente Contratto cui il subappaltatore dovrà scrupolosamente attenersi assumendosi ogni responsabilità in merito ad eventuali ritardi.

ART. 11 - PENALITA'

Per ogni giorno solare di ritardo nella consegna dei lavori rispetto al termine stabilito dal programma verrà applicata la penale di € **100,00** fino ad un massimo del 1% dell'importo contrattuale stesso fatto salvo il diritto di rivalsa dell'impresa per maggior danno.

ART. 12 - VERIFICA DEI LAVORI

L'appaltatore si riserva altresì il diritto di controllare in qualsiasi momento l'avanzamento dei lavori ai sensi dell'art. 1662 del C.C. e di fissare congruo termine per il recupero dell'eventuale ritardo del subappaltatore qualora l'avanzamento dei lavori non soddisfi il puntuale adempimento di quanto previsto nel programma.

ART. 13 - SOSPENSIONE DEI LAVORI

Il subappaltatore non potrà opporre alcuna obiezione od eccezione per eventuali sospensioni e successive riprese dei lavori delle opere subappaltate che gli venissero ordinate dall'appaltatore in relazione a sopravvenienti esigenze di carattere tecnico-produttivo per esigenza di priorità ovvero di coordinamento del lavoro di terza impresa interessata all'esecuzione delle opere, od in dipendenza dell'esercizio di facoltà propria dell'ente appaltante.

ART. 14 - DIVIETO DI SUBAPPALTO, DI CESSIONE DEL CREDITO E DI PATTI DI RISERVATO DOMINIO

Il subappaltatore non potrà cedere o subappaltare a sua volta, neppure parzialmente o di fatto, le lavorazioni oggetto del presente contratto.

È pure vietata qualunque forma di cessione dei crediti derivanti dal presente contratto se non autorizzata espressamente dall'appaltatore.

Il contratto medesimo, in caso di inosservanza dei divieti di cui ai commi precedenti, si intenderà risolto ipso iure, impregiudicato il diritto dell'appaltatore al risarcimento dei danni ad esso eventualmente derivanti da fatti illeciti che venissero posti in essere dal subappaltatore.

Il subappaltatore non potrà stipulare con terzi e imprese fornitrici contratti nei quali sia inserita una clausola di riservato dominio del materiale fornito fino al pagamento della fornitura.

La stipula di simili contratti sarà motivo sufficiente per procedere alla risoluzione ipso iure del presente contratto e legitimerà l'appaltatore a corrispondere direttamente alle ditte fornitrici titolari della riservata proprietà gli importi ad esse dovuti dal subappaltatore decurtando corrispondenti importi dalle somme a qualunque titolo dovute al subappaltatore medesimo.

ART. 15 - CUSTODIA DEL CANTIERE

Il subappaltatore, fino alla materiale consegna delle opere oggetto del presente contratto, è tenuto a provvedere, sopportandone le relative spese e i conseguenti oneri, alla custodia del cantiere e dell'opera stessa. Il subappaltatore dovrà altresì rispettare quanto previsto dall'art. 22 della L. 646/82 e s.m.i. L'inosservanza di tale prescrizione comporterà la risoluzione del presente contratto.

ART. 16 - VARIAZIONE DEL CONTRATTO D'APPALTO

Tutte le variazioni devono essere ordinate per iscritto dall'appaltatore.

Il subappaltatore non può introdurre variazioni o addizioni rispetto alle previsioni contrattuali. Ha però l'onere di eseguire ed adeguarsi scrupolosamente a tutte le variazioni ordinate espressamente per iscritto dall'appaltatore in particolare se scaturenti da modifiche tecniche al progetto o alle modalità di esecuzione impartite dall'Ente appaltante.

ART. 17 - PREVENZIONE INFORTUNI

L'appaltatore ha effettuato le opportune verifiche dei requisiti di idoneità di ordine generale e di idoneità tecnico professionale del subappaltatore, con esito positivo. Sono stati trasmessi il P.S.C. e il P.O.S. al subappaltatore, il quale ne ha preso visione con conseguente accettazione degli stessi.

L'appaltatore resterà indenne da qualsiasi responsabilità relativa alla sicurezza dei lavori commessa in subappalto, che farà capo, quindi, al solo subappaltatore. Il subappaltatore fa espresso riferimento ai propri responsabili per la sicurezza ivi indicati nel P.O.S.

ART. 18 - OBBLIGO DI RILASCIO DEL CANTIERE

Sia nel caso di comunicata risoluzione o recesso dal contratto da parte dell'appaltatore sia in caso di insorta o insorgenza controversia tra le parti, il subappaltatore rinuncia ad avvalersi della tutela possessoria cautelare o di provvedimenti d'urgenza o di eccezioni che gli possano eventualmente competere per la sua qualità di detentore o codetentore dell'area ove debba svolgere l'attività inerente al presente contratto di subappalto.

ART. 19 - DANNI

Il subappaltatore assume la responsabilità delle opere eseguite fino al collaudo, restando poi però a carico dello stesso la responsabilità prevista dall'art. 1669 del C.C.

ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fermo restando l'applicazione degli articoli 1453 e 1454 del Codice Civile è facoltà dell'appaltatore di risolvere il contratto dietro semplice comunicazione al subappaltatore ai sensi dell'art. 1456 del C.C. in tutti i casi previsti dal presente contratto.

ART. 21 - RECESSO DAL CONTRATTO

È facoltà dell'appaltatore di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1671 del C.C.

ART. 22 – GESTIONE DELLE CONTROVERSIE

Le parti eleggono domicilio nell'indirizzo specificato in epigrafe.

Ogni controversia tra l'Appaltatore e il Subappaltatore sarà affidata all'autorità giudiziaria, il Foro esclusivamente competente sarà quello di **BIELLA**, con esclusione di ogni altro foro, fatta eccezione per quanto previsto dal codice di procedura civile per i provvedimenti cautelari ed esecutivi.

Le parti sono tenute, a condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ad esperire preliminarmente il procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 5 del D. lgs n. 28 del 04/03/2010.

L'Organismo di mediazione convenzionalmente prescelto per vertenze tra l'Utilizzatore ed il Costruttore è il Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Biella e Vercelli e gestisce le procedure di mediazione civile e commerciale ai sensi del D.Lgs. 28/2010.

Il presente contratto rispecchia l'intero accordo fra le parti annullando e sostituendo ogni altro eventuale precedente accordo scritto o verbale.

Quanto disposto nel Capitolato Speciale d'Appalto costituisce parte integrante del presente contratto; qualora si ravvisi incompatibilità tra le clausole riportate nei due documenti, le parti concordemente ritengono prevalenti quelle di cui al presente contratto.

ART. 23 - RINVIO AL CODICE CIVILE

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto valgono in quanto applicabili e non derogate dal presente contratto, le norme di cui agli artt. 1655 e seguenti c. c., nonché le altre norme di legge fra le quali in particolare quelle citate nel capitolato speciale di appalto e quelle di cui al Capitolato Generale d'Appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL. PP.

La eventuale nullità di una o più disposizioni non può invalidare il contratto nel suo complesso

ART. 24 - CLAUSOLA SOSPENSIVA

L'efficacia del presente contratto è soggetta alla condizione sospensiva dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione appaltante anche ai fini dell'art. 21 della legge 646/82 e s.m.i. con espresso divieto per il subappaltatore di avviare i lavori fino al conseguimento della medesima.

Qualora detta autorizzazione per qualsiasi motivo venisse negata o revocata, il presente contratto deve intendersi risolto, senza bisogno di pronuncia di giudice, o diffida, dietro semplice comunicazione dell'appaltatore e senza che il subappaltatore possa avanzare richiesta di compenso e/o indennizzo a qualsiasi titolo.

Il subappaltatore è da subito validamente obbligato alla tempestiva presentazione dei documenti prescritti per l'ottenimento dell'autorizzazione al subappalto.

ART. 25 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'IMPRESA **CIVELLI COSTRUZIONI S.r.l.** in qualità di subappaltatrice dell'impresa **Gugliotta S.r.l.** nell'ambito del contratto sottoscritto con **COMUNE DI MALNATE**, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche; pertanto tutti i movimenti finanziari relativi a lavori, servizi e forniture inerenti il cantiere in oggetto e ogni rapporto con il suddetto Ente, saranno registrati su Conto Corrente dedicato intestato all'IMPRESA, di cui si allega al presente contratto dichiarazione degli estremi identificativi e delle persone legittimate ad operare su di esso. Ai fini della attuazione degli adempimenti previsti dal presente articolo, l'impresa subappaltante comunica che i codici **CUP e CIG** assegnati ai lavori in oggetto del presente contratto sono i seguenti:

CIG: 8432236546 - CUP: B27H20001100004.

L'IMPRESA si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente Appaltante ed alla Prefettura/ufficio territorialmente competente, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Vigliano B.se, 25/02/2021

L'APPALTATORE (*)

GUGLIOTTA S.r.l.

(Firmato Digitalmente)

IL SUBAPPALTATORE (*)

CIVELLI COSTRUZIONI S.r.l.

(Firmato Digitalmente)

Sottoscrivendo il presente atto il subappaltatore presta il consenso ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. affinché l'Appaltatore tratti i suoi dati personali per le esigenze di cui al contratto principale.

Vigliano B.se, 25/02/2021

IL SUBAPPALTATORE

CIVELLI COSTRUZIONI S.r.l.

(Firmato Digitalmente)